

Allegato "B" al rep.n.10054/6470

#### Art. 1

##### Origini e storia

L'Associazione da sempre è denominata "SCUOLA MATERNA GAETANO CROSTI", per gratitudine verso il principale promotore e benefattore, e ha sede nel comune di Cairate (Va) in via Dante Alighieri n. 38.

E' stata fondata in seguito ai legati disposti dal Sig. Crosti Gaetano con i testamenti 3 agosto e 18 ottobre 1881 rogito Dott. Cesare Casarotti e 2 e 6 giugno 1882 rogito Dott. Carlo Prina.

Già Ente Morale - IPAB, civilmente riconosciuta con Decreto rilasciato in Roma il 7 febbraio 1886, è stata depubblicizzata con D.G.R. n. 32383 del 5 febbraio 1993, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 aprile 1993 (Serie Ordinaria n. 16).

#### Art. 2

##### Ispirazione, scopo e attività

L'ispirazione cristiana caratterizza l'Associazione sin dalla sua fondazione.

L'Associazione ha come scopo la promozione, la crescita e l'educazione dei bambini in età prescolare e tutte le attività dirette a tali scopi sono considerate istituzionali.

Coerentemente con la visione cristiana sulla famiglia, l'azione educativa dell'Associazione integra l'opera di quest'ultima.

La principale attività istituzionale è quella di Scuola dell'Infanzia.

Può altresì svolgere ogni altra attività che sia conforme alle proprie finalità, anche in collaborazione con altri enti.

L'Associazione può svolgere anche attività definite "commerciali" dalla normativa vigente, purché direttamente connesse con le finalità e le attività istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e opera esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

#### Art. 3

##### Attività di Scuola dell'Infanzia

L'attività di Scuola dell'Infanzia si svolge accogliendo e custodendo i bambini di ambo i sessi in età prescolare residenti a Cairate e, se vi sono posti disponibili, in altri comuni limitrofi della regione Lombardia.

Attraverso quest'attività si provvede all'educazione morale, intellettuale e religiosa dei bambini, in modo conveniente alla loro età.

L'attività di scuola dell'Infanzia si svolge conformemente alle finalità istituzionali, alla tradizione educativa, che è patrimonio secolare dell'Associazione, nonché nel rispetto delle normative nazionali e regionali.

Con apposito Regolamento o con altri atti possono essere precisati:

- a) l'organizzazione e la disciplina della attività di scuola dell'Infanzia e ogni altra attività a favore dei bambini promossa dalla Associazione,
- b) le norme per l'ammissione e la frequenza dei bambini, nonché per la formazione delle graduatorie in caso di carenza posti;
- c) la retta e le spese a carico delle famiglie, anche in relazione alle attività parascolastiche;
- d) il calendario scolastico e l'orario giornaliero;
- e) i termini per la presentazione della domanda di ammissione dei bambini;
- f) le certificazioni richieste.

E' vietata ogni diversità di trattamento tra bambini.

#### Art. 4

##### Risorse. Patrimonio e Mezzi di funzionamento

Le risorse dell'Associazione sono costituite dal patrimonio e dai mezzi di funzionamento.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) l'edificio destinato a sede e dal terreno di pertinenza;
- b) i beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione per effetto di donazioni, eredità, legati

ed atti di liberalità in genere, che il Consiglio di Amministrazione destini ad incremento del patrimonio;

c) qualsiasi fondo, avanzo di gestione, provento o bene mobile e/o immobile che il Consiglio di Amministrazione destini ad incremento del patrimonio;

Il mutamento nella composizione del patrimonio non comporta modifiche statutarie.

I mezzi di funzionamento sono costituiti da:

- a) i proventi del patrimonio;
- b) le rette e ogni altro contributo a carico delle famiglie;
- c) i contributi erogati dagli enti pubblici e privati;
- d) le oblazioni;
- e) le quote associative.

Gli avanzi di gestione e i fondi di riserva devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali e non possono essere distribuiti né in forma diretta né indiretta, salvo che sia permesso dalla normativa vigente.

#### Art. 5

##### I soci. Diritti e doveri

Possono assumere la qualifica di socio le persone maggiorenni che condividono le finalità e l'ispirazione dell'Associazione indicate nell'art. 2 e la cui domanda è accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la qualifica di Socio Benefattore in ragione di particolari servizi prestati all'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare e di collaborare per la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

#### Art. 6

##### Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso;
- b) per morosità accertata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per mancato versamento della quota associativa (ordinaria e straordinaria) entro la data indicata nell'avviso di pagamento;
- c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel caso abbiano adottato comportamenti gravemente contrastanti con gli scopi statuari e/o in caso di persistenti violazioni degli obblighi statuari o di quanto deciso dagli organi statuari. La decisione dell'Assemblea è definitiva e inappellabile, ed è assunta nel rispetto del principio del contraddittorio.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

#### Art. 7

##### Gli Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente restano in carica sino all'approvazione del bilancio

consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro elezione, salvo dimissioni.

#### Art. 8

##### L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' convocata dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.

E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 10.

#### Art. 9

##### Convocazione dell'Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail) e comunque anche con affissione dell'avviso nei locali in cui sono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

#### Art. 10

##### Adunanze dell'Assemblea dei soci

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, esclusi i soci che non sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di due deleghe.

Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo i soci che possono partecipare all'Assemblea ai sensi del presente articolo e sono esclusi i nuovi soci che non hanno ancora versato la quota associativa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto disponga altro.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che si tratti di persone o il Presidente disponga altrimenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale che sarà depositato presso la sede dove i soci potranno consultarlo. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede.

#### Art. 11

##### Competenze dell'Assemblea dei soci

All'Assemblea compete:

- a) definire le direttive per l'attività associativa,
- b) approvare il bilancio consuntivo,
- c) accettare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le liberalità significative in relazione all'importo, agli eventuali modi previsti e ai soggetti donanti,
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione,
- e) deliberare circa i provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio di Amministrazione,
- f) deliberare le modifiche statutarie,
- g) deliberare lo scioglimento della Associazione e la nomina di 2 liquidatori.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati che possono partecipare all'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati che possono partecipare all'Assemblea.

Può altresì adottare tutti i provvedimenti che non sono riservati ad altri organi associativi.

#### Art. 12

##### Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, che possono essere rieletti.

Per volontà del promotore e benefattore Gaetano Crosti (testamento del Fondatore Crosti Gaetano in data 2 giugno 1882, rogito dott. Carlo Prina) è membro di diritto del Consiglio il parroco pro tempore della parrocchia Santi Ambrogio e Martino di Cairate.

Un consigliere è eletto di comune accordo dall'Organismo di Partecipazione dei genitori (che sarà meglio disciplinato nel Regolamento di cui all'art.3). Detto consigliere resta in carica fin quando un figlio è iscritto alla scuola dell'infanzia.

Gli altri consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il personale dipendente dell'ente,
- b) coloro che si trovano in condizione di incompatibilità e ineleggibilità, secondo la vigente normativa,
- c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Nella sua prima riunione e prima di assumere ogni altra decisione, il Consiglio verifica l'assenza di dette cause ostative, ed in caso contrario ne promuove la sostituzione.

#### Art. 13

##### Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione dell'ente e la gestione delle sue attività.

Il Consiglio:

- a) elegge il proprio Presidente, scegliendolo tra i membri eletti dall'Assemblea dei Soci,
- b) delibera il Regolamento e ogni altro atto avente contenuto disciplinare, come previsto dall'art. 3,
- c) predispose ed approva il bilancio preventivo e predispose il bilancio consuntivo,
- d) assume, sospende e licenzia il personale, e assume provvedimenti disciplinari,
- e) delibera la stipula e la revoca le convenzioni con enti pubblici e privati,
- f) delibera in ordine ai contratti,
- g) delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili,
- h) delibera l'accettazione di eredità e legati, salvo la competenza della Assemblea di cui all'art. 11, lett. c),
- i) delibera l'importo delle rette, dei contributi, anche relativi ai servizi extrascolastici, e le modalità di versamento,
- j) delibera apposito Regolamento per l'istituzione e il funzionamento di organismi di partecipazione analoghi a quelli previsti dal DPR 416/74 e successive modificazioni,
- k) delibera l'adesione annuale alle Associazioni di categoria e la partecipazione alle iniziative proposte dalle stesse,
- l) delibera gli incarichi di consulenza e ogni altro incarico simile, nonché i relativi compensi,
- m) nomina, se del caso, il Segretario dell'Associazione, che può anche non essere socio,
- n) assume tutte le decisioni che non sono riservate ad altri Organi statutari.

#### Art. 14

##### Sostituzione dei consiglieri

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Decade il consigliere che resta assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere comunicate per iscritto al Presidente che le inserisce tra gli argomenti dell'ordine del giorno della prima adunanza successiva. Compete al Consiglio accettare le dimissioni di un consigliere.

Qualora durante il mandato venga a mancare un consigliere eletto si procederà alla sostituzione facendo subentrare il primo dei non eletti.

Qualora non vi siano “non eletti”, i consiglieri in carica possono cooptare il nuovo membro scegliendolo tra i soci con decisione assunta a maggioranza.

Qualora durante il mandato venga a mancare il rappresentante eletto dall’Organismo di Partecipazione dei genitori il Presidente deve procedere alla sua convocazione affinché sia eletto un nuovo consigliere.

Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si considera decaduto quando viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente o i membri ancora in carica devono convocare, come previsto dall’art.16, l’Assemblea dei Soci affinché provveda all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15

##### Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre volte all’anno – per la discussione del bilancio preventivo e consuntivo – ed ogni qualvolta ve ne sia motivo su iniziativa del Presidente o su richiesta sottoscritta e motivata di almeno due consiglieri.

Il Presidente provvede alla convocazione con invito scritto (anche a mezzo mail) da recapitare ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione, specificando l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il voto viene espresso – a scelta del Presidente – per appello nominale o per scrutinio segreto, quest’ultimo sempre necessario quando si delibera sulle persone.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, dal consigliere incaricato. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle proprie dichiarazioni relative al voto espresso o alla astensione.

#### Art. 16

##### Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e dell’Assemblea dei genitori per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio in scadenza rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all’insediamento del nuovo.

#### Art. 17

##### Elezione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione è presieduto dal consigliere più anziano d’età e provvede ad eleggere il Presidente scegliendolo tra i consiglieri eletti.

Il Consiglio deve eleggere un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di sua assenza.

Qualora non sia eletto un vicepresidente fa le veci del Presidente assente e comunque impedito il consigliere eletto dall’Assemblea dei Soci con maggior numero di voti.

Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio e può essere rieletto. Qualora intenda dimettersi dalla carica dovrà convocare il Consiglio per l’accettazione delle sue dimissioni e la conseguente elezione del nuovo Presidente.

Se il Presidente intende dimettersi anche dalla carica di consigliere, il Consiglio dovrà prima provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell’art. 14.

#### Art. 18

##### Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione,
- b) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- c) cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione,
- d) esercita le funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dal presente statuto o delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti individuati dal consiglio stesso con propria delibera assunta nelle forme di legge previste.

In caso di necessità e urgenza può assumere i provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica alla prima adunanza di quest'ultimo.

#### Art. 19

##### Il Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente nominare il Segretario, determinandone anche le funzioni.

Il Segretario, se nominato:

- a) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, ne redige i verbali e li sottoscrive;
- b) svolge tutti i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- c) sovrintende alla corretta ed ordinate tenuta dei documenti e degli atti dell'Associazione,
- d) predispone gli atti contabili e sovrintende alle attività di segreteria.

In assenza del Segretario, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci viene redatto da un consigliere scelto dal Consiglio.

Il Segretario risponde al Consiglio di Amministrazione attraverso il Presidente ed opera secondo le sue direttive.

Il Segretario, se nominato, resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20

##### Esercizio economico

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo ed entro il 30 settembre deve adottare il bilancio preventivo.

#### Art. 21

##### Devoluzione del patrimonio

In qualunque caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio è devoluto alla Parrocchia dei Santi Ambrogio e Martino di Cairate.

#### Art. 22

##### Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle norme relative alle persone giuridiche di cui al Libro I del Codice Civile.

FIRMATO: CAGNONI GIOVANNA

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO